

06354-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO	- Presidente -	Sent. n. sez. 21/2021
ANTONIO SETTEMBRE		UP - 11/01/2021
MICHELE ROMANO		R.G.N. 39840/2019
ANGELO CAPUTO	- Relatore -	
IRENE SCORDAMAGLIA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 12/06/2019, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14/12/2017 con la quale il Tribunale di Milano aveva

dichiarato (omissis) responsabile, in relazione a (omissis) s.n.c., dichiarata fallita il 13/05/2013, del reato di bancarotta semplice documentale (così riqualificata l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale) e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 217, u.c., l. fall. per la durata di mesi 9, nonché alla risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione (omissis) , attraverso il difensore avv. (omissis) articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione con riferimento al danno cagionato alla massa creditoria dalla condotta posta in essere dall'imputato e, in particolare, al nesso causale sussistente tra condotta e danno. Nonostante il motivo di appello, la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, non ha valutato il danno, sia pure solo ipotetico, avendo omesso di individuare il danno che la mancata tenuta della contabilità avrebbe causato ai creditori e il nesso causale esistente tra condotta e danno effettivamente provocato, tanto più che gli amministratori della fallita erano stati condannati per condotte di bancarotta fraudolenta poste in essere prima dell'ingresso di (omissis) come liquidatore della società.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 219, secondo comma, l. fall. e vizi di motivazione. Erroneamente la Corte di appello non ha applicato la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, che ricorre qualora il danno non sussista o non sia adeguatamente dimostrato, omettendo di precisare quali scritture sarebbero state necessarie, considerato che si trattava di una s.n.c. soggetta al regime di contabilità semplificata e che al momento dell'assunzione della carica la società era già inattiva.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., in quanto erroneamente non si è tenuto conto della gravità della condotta e della mancata dimostrazione di un danno, nonché delle condizioni di salute dell'imputato.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Filippi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.



2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

In primo luogo, il motivo è del tutto generico, non prospettando con la necessaria specificità, il punto della sentenza impugnata oggetto di censura: in particolare, il ricorso non chiarisce se la doglianza è riferita all'affermazione di responsabilità dell'imputato (come indurrebbe a ritenere la parte finale dell'esposizione del motivo, lì dove si chiede l'annullamento della sentenza, in contrasto però con il riferimento fatto nello stesso motivo alla natura di reato di mera condotta della bancarotta semplice documentale), alla condanna al risarcimento del danno ovvero alla sussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Il motivo si rivela, dunque, aspecifico per il tenore confuso e scarsamente perspicuo delle doglianze (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063).

In ogni caso, la censura incentrata sul danno cagionato alla massa creditoria non è pertinente rispetto alla fattispecie in esame, posto che il reato di bancarotta semplice documentale è reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407).

Peraltro, la sentenza impugnata ha rilevato che la condotta dell'imputato non ha consentito al curatore di reperire alcuna scrittura contabile, la cui assenza ha quindi comportato un danno nei confronti della massa dei creditori, avendo precluso la possibilità di esperire azioni a tutela della massa. Ha rilevato altresì il giudice di appello che se le scritture contabili fossero state regolarmente tenute sarebbe stato possibile il recupero del patrimonio, sicché la quantificazione del danno operata dal primo giudice nella misura di 160 mila euro deve ritenersi equa e proporzionata, a fronte di oltre un milione di euro per strumentazione e attrezzature aziendali risultanti al bilancio chiuso al 31/12/2010 e di 186 mila euro per crediti verso clienti. Il ricorso si sottrae *in toto* al confronto critico con i dati valorizzati dai giudici di merito e con il complessivo ragionamento su di essi basato, sicché il motivo risulta altresì del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Rilievo, quest'ultimo, che rende ragione anche dell'inammissibilità del secondo motivo: la Corte di appello ha espressamente richiamato i dati e le argomentazioni sopra in sintesi riportate, laddove il ricorso, per un verso si sottrae al confronto con le une e con gli altri e, per altro verso, fa leva sul riferimento al regime di contabilità semplificata, riferimento manifestamente infondato posto che, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare,

integra il reato di bancarotta semplice l'inadempimento dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, da cui l'imprenditore non è esonerato nel caso di assoggettamento al regime di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori (Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009, Castrogiovanni, Rv. 244842; conf. Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e disatteso il corrispondente motivo di appello, rilevando che il danno, nel caso di specie, non era esiguo, che la condotta dell'imputato si è protratta per due anni e che lo stesso non aveva tenuto un comportamento collaborativo (in quanto aveva inizialmente assicurato al curatore la consegna della documentazione della fallita e solo dopo essere stato sollecitato aveva indicato la sede legale della società dove si trovava). La motivazione, che ha specificamente disatteso la deduzione relativa alle condizioni di salute dell'imputato (rilevando la loro collocazione temporale in epoca successiva alla vicenda), non è scalfita dai rilievi del ricorrente, che, oltre a non sottoporre a puntuale vaglio critico gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, reitera le deduzioni sul danno, riproponendo censure non accolte dal giudice di appello con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2021.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

